

(N. 904-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 2 marzo 1950

modificato dalla Commissione speciale dal Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 marzo 1950

modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 16 maggio 1950 (V. Stampato N. 520-29-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto

1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonchè ai mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

Art. 2.

La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e delle altre norme legislative vigenti per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO

5 AGOSTO 1947, N. 844

Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

Art. 1.

La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, è prorogata fino al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonchè ai mutilati e invalidi per fatti di guerra.

Art. 3.

Identico.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
LUOGOTENENZIALE

4 AGOSTO 1945, N. 453

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

Art. 1.

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50 per cento delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi alla entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

Art. 2.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'articolo 1.

Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

Art. 3.

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Art. 4.

Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

Art. 6.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000.

L'ammenda prevista dall'articolo 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevata a lire 50.

Art. 9.

Nei territori soggetti al Governo Militare alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.